

Chiarimenti in tema di Trust

Family Office and Private Client

9 settembre 2020



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

L'ingresso del Trust nel nostro ordinamento è avvenuto con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985 (Legge n. 364 del 16 ottobre 1989). Tale ratifica ha sancito il riconoscimento di tal tipo di negozio fiduciario contribuendo a delinearne i tratti essenziali.

Le tipologie di Trust

Ai fini fiscali il Trust può essere considerato **opaco**, **trasparente** o **misto**.

Nel caso in cui sia **opaco**, il Trust sarà il soggetto passivo di imposta ed in capo allo stesso ricadranno gli obblighi dichiarativi (art. 73 del TUIR).

Nell'ipotesi di Trust **trasparente**, saranno invece i beneficiari ad essere soggetti passivi d'imposta i quali dovranno adempiere agli obblighi dichiarativi (art. 44 del TUIR).

Come precisato con la risoluzione 81/E del 7 marzo 2008, nel caso di Trust **misto** il reddito accantonato è tassato direttamente in capo al Trust, mentre il reddito attribuito ai beneficiari concorre alla formazione dell'imponibile di questi ultimi.

Le recenti novità fiscali sui Trust non residenti

Il nuovo art. 44, paragrafo 1, lettera *g-sexies*) del TUIR, introduce i beneficiari di Trust opachi, purché a fiscalità privilegiata, tra i soggetti passivi di imposta. Il legislatore, facendo riferimento ai *redditi corrisposti a percipienti residenti*, ha inoltre delineato un meccanismo ispirato al c.d. criterio di cassa.

Inoltre, viene introdotto il comma *4-quarter* all'art. 45 del TUIR nel quale è previsto che l'intero ammontare percepito dal trust estero costituisce reddito qualora non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio. Sebbene il suddetto articolo faccia riferimento ai 'Trust esteri' è ragionevole supporre che lo stesso trovi applicazione ai soli Trust a fiscalità privilegiata. Tale interpretazione, sulla quale si attende un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, è motivata dal fatto che le distribuzioni provenienti dai trust opachi non a fiscalità privilegiata, siano esse di reddito o di capitale, non sono assoggettabili a tassazione.

I soggetti passivi di imposta

Per effetto delle nuove disposizioni normative, il beneficiario di un Trust estero opaco localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, sarà assoggettato a tassazione - con il c.d. criterio di cassa - sulla quota redditi.

Tabella - Fiscalità diretta dei redditi generati dal Trust

	Tassazione in capo al Trust		Tassazione in capo al beneficiario residente	
	OPACO	TRASPARENTE	OPACO	TRASPARENTE
Trust interni	✓	X	X	✓
Trust esteri	X*	X	X	✓
Trust esteri a fiscalità privilegiata	X*	X	✓	✓

(*) In assenza di redditi prodotti in Italia

I punti sui quali si attende un chiarimento da parte dell' Agenzia delle Entrate

- Entrata in vigore delle nuove disposizioni
- Modalità di applicazione dell'art. 47-bis del TUIR con specifico riferimento ai trust esteri
- Applicazione dell'art. 44 lett. *g-sexies* nell'ipotesi di impossibilità di differenziare quota reddito e quota capitale
- Applicazione del comma 4-*quater* dell'art. 45 ai soli trust opachi a fiscalità privilegiata

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Antonio Deidda

Partner

**Family Office and
Private Client**

E: adeidda@kpmg.it

T: +39 02 6764 4762

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

Tomaso de Simone

Partner

**Family Office and
Private Client**

E: tdesimone@kpmg.it

T: +39 06 8096 3552

kpmg.com/app



Family Office and Private Client News / 9 settembre 2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.